

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE DI GIUDICATRICE NEI PROCEDIMENTI AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

INDICE

Articolo 1 – Premessa.....	2
Articolo 2 – Criteri di scelta del contraente.....	2
Articolo 3 – Seggio di gara	3
Articolo 4 – Seggio di conformità tecnica	3
Articolo 5 – Commissione giudicatrice	3
Articolo 6 - Criteri di selezione dei Commissari	4
Articolo 7 - Casi di incompatibilità ed astensione dei Commissari.....	4
Articolo 8 – Determinazione del compenso	5
Articolo 9- Obblighi dei Commissari	5
Articolo 10 - Modalità di funzionamento della Commissione Giudicatrice.....	6
Articolo 11 - Attività della Commissione Giudicatrice.....	6

Articolo 1 – Premessa

1. So.Re.Sa. S.p.A. è società in house della Regione Campania, atteso il rapporto di delegazione interorganica, con quest'ultima sussistente.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 15, della L. R. Campania n. 28/2003 e ss.mm.ii la So.Re.Sa. s.p.a., costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
3. Con la Delibera A.N.A.C. n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n. 58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al già menzionato art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014.
4. Con il presente Regolamento, redatto alla stregua delle disposizioni di cui alla Legge n. 241 del 07.08.1990, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), e della legge-quadro della Regione Campania del 27 febbraio 2007, n.3, si intende disciplinare la nomina, la composizione ed il funzionamento del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice nei procedimenti ad evidenza pubblica per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori.

Articolo 2 – Criteri di scelta del contraente

1. Ai sensi degli art. 108 del D.lgs. n.36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e) gli affidamenti di appalto integrato;
 - f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del Codice.

4. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.
6. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Articolo 3 – Seggio di gara

- 1 Nelle procedure di gara con criterio di aggiudicazione del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante.
- 2 Nelle procedure con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara procede alla constatazione della documentazione amministrativa nonché agli ulteriori adempimenti finalizzati alla verifica in ordine alla completezza, regolarità e conformità della documentazione presentata da ciascun concorrente, attivando, se del caso, il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 cc.1 e 2 del Codice.
- 3 Il seggio di gara, costituito da funzionari in servizio presso So.Re.Sa. S.p.A., al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice è nominato con provvedimento del Direttore della Direzione che procede all'espletamento della gara secondo criteri di trasparenza e competenza.

Articolo 4 – Seggio di conformità tecnica

- 1 Nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo o costo nelle quali venga richiesto il possesso di determinate specifiche tecniche da parte delle offerte dei concorrenti onde soddisfare un target qualitativo minimo, la So.Re.Sa. S.p.A. può procedere alla nomina di un Seggio di gara, cd. Seggio di conformità tecnica, ai soli fini della mera verifica di conformità tecnica dei beni offerti alle prescrizioni del capitolato.
- 2 Il Seggio di conformità tecnica, costituito da funzionari in servizio presso So.Re.Sa. S.p.A., al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice è nominato con provvedimento del Direttore della Direzione che procede all'espletamento della gara secondo criteri di trasparenza e competenza.

Articolo 5 – Commissione giudicatrice

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini della selezione della migliore offerta nelle

procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, viene nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP o del responsabile del procedimento della fase di affidamento, se nominato, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. La Commissione giudicatrice è nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione, su una rosa di candidati proposta dal Direttore Generale e dal Direttore della Direzione che procede all'espletamento della gara, individuati sulla base dei criteri dell'art. 6 del presente Regolamento, ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della procedura. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
4. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.
5. La Commissione è presieduta di norma da un dirigente di So.Re.Sa. S.p.A. e, in caso di carenza in organico da dirigenti di So.Re.Sa. S.p.A. con adeguata competenza, rilevata anche considerando gli incarichi già assunti ed incorso di svolgimento all'atto della nomina in qualità di presidente o membro di commissione, da un funzionario con funzioni apicali o tra i dirigenti o funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici con adeguata competenza in relazione all'oggetto dell'affidamento.
6. L'individuazione del Presidente è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
7. La nomina della Commissione viene pubblicata con Determinazione del Direttore Generale.

Articolo 6 - Criteri di selezione dei Commissari

1. I Commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i dirigenti e i funzionari di So.Re.Sa. S.p.A., ovvero tra i dirigenti o tra i funzionari delle amministrazioni in favore delle quali sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall'impresa selezionata beneficiarie dell'intervento e/o nell'interesse delle quali la centrale di committenza ha espletato la gara eventualmente anche sulla base di una rosa di candidati di specifica e comprovata esperienza e competenza nel settore di riferimento trasmessa dagli enti interessati su espressa richiesta di So.Re.Sa. S.p.A.
2. Ove non sia possibile individuare commissari diversi dal Presidente tra i dirigenti o funzionari di cui al comma 1, i medesimi saranno scelti tra i dirigenti o funzionari delle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.1, lett. q) dell'allegato I.1 del Codice: amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
3. Con riferimento alle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'art. 1, lett. q) dell'allegato I.1 del Codice, possono assumere l'incarico di commissario di gara sia i dirigenti ed i funzionari di ruolo che, ai sensi dell'art. 5 della circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, anche i dirigenti in quiescenza provenienti dalle amministrazioni rientranti nella definizione dell'art. 1 comma 3 del D.lgs. 165/2001 e nell'elenco Istat di cui all'art. comma 2 della Legge n.196/2009.
4. Per il personale dipendente della So.Re.Sa. S.p.A. e per quello degli enti in favore dei quali viene indetta la specifica procedura su delega, la partecipazione alla Commissione nella qualità di membro non dà diritto ad alcun compenso rientrando tra i compiti ordinari delle proprie mansioni di ufficio.

Articolo 7 - Casi di incompatibilità ed astensione dei Commissari

1. I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione

o incarico, tecnico o amministrativo, relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

2. Non possono essere nominati commissari, ai sensi di quanto disposto dall'at.93 c.5 del Codice:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Articolo 8 – Determinazione del compenso

1. Il compenso dei commissari, in tutti i casi previsti dall'art. 6, è determinato in funzione della complessità della procedura secondo il seguente schema:

Complessità della procedura	Compenso (€)
Alta	10.000
Medio-alta	8.000
Media	7.000
Medio Bassa	5.000
Bassa	3.000

2. Il Direttore della Direzione che procede all'espletamento della gara e il Responsabile Unico del Progetto/ Responsabile del Procedimento della fase di affidamento, se nominato, relazionano al Direttore Generale in ordine ai seguenti elementi:
 - Oggetto della procedura;
 - Complessità dell'affidamento;
 - Importo a base di gara;
 - Numero dei lotti,
 - Numero atteso dei partecipanti;
 - Numero presunto di sedute;
 - Criterio di attribuzione di punteggi (tabellare, quantitativo, discrezionale).
3. Il Direttore Generale individua, sulla base dei precedenti parametri, il livello di complessità della procedura e lo propone all'approvazione del CdA.
4. L'atto di nomina della Commissione fissa altresì il termine per l'espletamento dell'incarico. Il compenso previsto potrà essere decurtato, su segnalazione del RUP/Responsabile del Procedimento della fase di affidamento, proposta del Direttore Generale e approvazione da parte del CdA, laddove la Commissione non adempia, per evidente responsabilità, agli obblighi di rispetto di tale termine temporale.

Articolo 9 - Obblighi dei Commissari

1. I membri della Commissione devono svolgere i propri compiti con indipendenza, imparzialità ed

autonomia ed assumere decisioni con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e del Codice deontologico adottato dalla So.Re.Sa. S.p.A.

2. I membri della Commissione, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono mantenere la massima riservatezza ed evitare di fornire qualsivoglia, seppur minima, informazione acquisita in ragione dell'attività svolta, quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie sui lavori della Commissione, sulle imprese partecipanti alla gara, fatta eccezione per le informazioni divulgate nel corso delle sedute qualificate come pubbliche.
3. Prima dell'accettazione della nomina, ciascun commissario deve sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità e specifica dichiarazione di riservatezza.

Articolo 10 - Modalità di funzionamento della Commissione Giudicatrice

1. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
2. La Commissione delibera le valutazioni e le assegnazioni di punteggio alla presenza di tutti i componenti (c.d. collegio perfetto) e con votazione palese. Nessuna decisione a valenza esterna può essere adottata se non dalla Commissione al completo.
3. Al Presidente competono le funzioni di ordine del giorno e coordinamento dei lavori.
4. Le attività della Commissione devono essere verbalizzate.
5. I verbali devono essere siglati in ogni pagina dai membri della Commissione e dagli stessi sottoscritti.

Articolo 11 - Attività della Commissione Giudicatrice

1. Successivamente alla verifica amministrativa, la Commissione Giudicatrice procede, in seduta pubblica virtuale, allo sblocco delle Buste presenti a sistema, contenenti la documentazione tecnica, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti nel rispetto delle modalità e dell'ordine eventualmente specificati nella documentazione di gara.
2. La Commissione, in una o più sedute riservate, procede all'esame delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase, verificando la rispondenza delle offerte alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara, verificando, altresì, che l'offerta tecnica non contenga riferimenti, neanche indiretti, all'offerta economica presentata dal concorrente.
3. La Commissione valuta le offerte tecniche ammesse ed attribuisce i punteggi a ciascun elemento di valutazione tecnica in ragione di quanto stabilito nel Disciplinare e nella ulteriore documentazione di gara.
4. Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione fissa la data della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti l'offerta economica, disponendone la comunicazione ai concorrenti ammessi.
5. Nella seduta pubblica virtuale di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la Commissione Giudicatrice procede allo sblocco delle buste contenenti le offerte economiche presenti a sistema. Il sistema procede ad attribuire il punteggio all'offerta economica sulla base delle formule

inserite in fase di creazione di gara conformemente a quanto previsto agli atti di gara. Successivamente il sistema calcola la sommatoria dei punteggi conseguiti all'offerta tecnica ed economica di ogni concorrente e formula la graduatoria dei concorrenti ammessi.

6. La Commissione, quindi, procede alla verifica della eventuale presenza di offerte anormalmente basse in relazione agli elementi specifici previsti nella documentazione di gara, così come calcolate dal sistema.
7. La Commissione giudicatrice, in quanto deputata alla valutazione delle offerte, predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
8. La Commissione rimette al RUP o al Responsabile della fase di affidamento, se nominato, i verbali delle sedute, pubbliche e riservate, degli eventuali chiarimenti richiesti, nonché le spiegazioni presentate dai concorrenti, se allegate all'offerta economica.